DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA

Art. 11-sexies

Norme regolamentari e attuative dell'Autorità

L'Autorita' adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Versione in vigore dal 19 novembre 2003, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
Estremi	Legge 22 febbraio 2000, n. 28
Capo	II — Disposizioni particolari per le emittenti locali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-parita-di-accesso-ai-mezzi-di-informazione/art-11-sexies-norme-regolamentari-e-attuative-dell-autorita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it